



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare – cd. patteggiamento - applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento – differenza con il patteggiamento penale

## **Descrizione**

Esaminando l'istituto di cui all'art. 126 CGS, va sottolineata la differenza ontologica tra il patteggiamento penale (governato sempre dal giudice) e quello sportivo (valevole unicamente nei rapporti tra procura federale e soggetto dell'ordinamento), con una così marcata differenziazione che appare davvero arduo immaginare un'assimilazione tra i due istituti. In concreto, l'accordo pattizio sportivo, intervenendo tra procura e tesserato, semplicemente impedisce l'azione disciplinare ma non la estingue, tant'è che, qualora l'accordo non venga adempiuto, i poteri sanzionatori riprendono (TFN, n. 230/2023-2024) e l'accordo inadempito non è vincolante per il giudice (CFA, SS,UU., n. 125/2023-2024, sulla differenza tra l'accordo ex art. 126 e quello ex art. 127; in termini, CFA, Sez. I, n. 127/2023-2024), con ciò dimostrando la ulteriore rilevanza del solo fatto e non della negoziazione intervenuta. L'accordo rende così impossibile il deferimento e, solo in questo senso, impedisce al giudice di prendere cognizione della vicenda, ma non esclude la rilevanza dell'evento deferibile che, nella sua oggettività, permane. Vi è pertanto spazio perché l'episodio originariamente escluso dalla cognizione del giudice riprenda successivamente la sua valenza (come accade appunto nei casi di mancato rispetto dell'accordo). È quindi perfettamente compatibile con il sistema che il fatto originariamente oggetto di pattuizione possa comunque rilevare davanti al giudice, con un meccanismo per molti versi assimilabile a quello previsto dall'art. 18 in tema di recidiva, senza che tale rilevanza sia condizionata dal vaglio di una decisione. Appare allora davvero arduo il tentativo di mutuare il riferimento all'istituto di cui all'art. 444 c.p.p., non solo per la completezza in tema dell'ordinamento della giustizia sportiva, ma soprattutto per la difficoltà di individuare analogie diverse dal mero dato morfologico.

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 102/CFA/2024-2025/D

## **Presidente**

Mazzoni

## **Relatore**

Sabatino

## **Riferimenti normativi**

art. 126 CGS; art. 444 CPP

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0102 CFA del 14 maggio 2025 (PF-Sig. Valerio Antonini-Trapani 1905 F.C. S.r.l.)**